

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Causa **4004/21**
R.G.A.C.

Verbale dell'udienza
a trattazione scritta

Oggi **15 luglio 2021 ore 9.07** il giudice, esaminato il fascicolo informatico, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il giudice, esaminato il fascicolo informatico;

premesso che si verte in ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

letta la nota depositata l'8 luglio 2021 dal difensore dell'opponente vista dell'odierna prima udienza a trattazione scritta;

rilevato che solo l'11 luglio 2021, e dunque tardivamente rispetto alla data dell'odierna prima udienza, l'opposta ha depositato in via telematica la comparsa di costituzione in giudizio con documenti allegati e poi, in data 12 luglio 2021, la nota scritta;

ritenuto che:

- l'opponente ha citato l'opposta per la prima udienza 15 luglio 2021;

- l'atto di citazione è stato notificato via PEC il 22 marzo 2021;

- con ordinanza 24 giugno 2021, emessa quando ancora la convenuta non si era costituita, il giudice ha disposto che la prima udienza si svolgesse a trattazione scritta (art. 241, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020), assegnando termini falsati per il deposito di nota scritta (sino all'8 luglio 2021, per l'opponente; sino al 12 luglio 2021 per l'opposta <<se già costituita>>) e chiarendo che la nota scritta <<non sostituisce la comparsa di risposta di parte convenuta, da depositarsi entro il termine a ritroso di venti giorni prima dell'udienza>>, con implicito richiamo alle disposizioni codicistiche in tema di tempestiva costituzione del convenuto;

- la predetta ordinanza 24 giugno 2021 ha ritenuto possibile disporre la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito telematico delle note scritte (ex art. 241, comma 4, cit.) prima ancora che la convenuta si fosse costituita, aggiungendo che: <<a tale soluzione non osta il fatto che, allo stato, **parte convenuta non sia ancora costituita** (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 6 maggio 2020, https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o1093_20iiBO &; Trib. Bologna, ord. 17 novembre 2020, proc. n. 10771/2020; con riguardo all'udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza ex art. 221, comma 7, d.l. cit. e per l'ipotesi di procedimento instaurato con ricorso, cfr. Trib. Bologna, decr. 16 novembre 2020, https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o12790_20iiBO &); il dato normativo non pone una limitazione in proposito, mentre l'eventuale comparizione personale della parte non assistita dal difensore, avuto riguardo al principio dell'onere del patrocinio (art. 82, comma 3, c.p.c.) e all'oggetto della presente causa (diritti patrimoniali), appare di per sé non significativa e comunque al più rispondente ad un interesse cedevole rispetto alle esigenze di contenimento della pandemia; per altro verso, ove fosse utile per il processo l'audizione personale delle parti, i difensori potranno farne apposita e motivata segnalazione al giudice (cfr. i commi 4 e 6 dell'art. 221, cit.); **eventuali inconvenienti pratici** in ipotesi di tardiva costituzione di parte convenuta potranno essere agevolmente risolti>>;

- in effetti, occorre ora ovviare all'inconveniente causato dalla tardiva costituzione dell'opposta, avvenuta solo l'11 luglio 2021, e dunque in data successiva a quella (8 luglio 2021) fissata per il deposito della nota scritta dell'opponente;



- ciò significa che al momento del deposito della sua nota scritta, l'opponente non poteva conoscere il contenuto della comparsa di risposta e dunque non poteva replicare agli argomenti svolti dalla controparte;

- pertanto, a tutela del contraddittorio, occorre fissare nuova udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. per consentire all'opponente di replicare alle difese dell'opposta (così anche, tra le altre, Trib. Bologna, ord. 29 aprile 2021, proc. n. 15053/20; Trib. Bologna, ord. 17 giugno 2021, proc. n. 3012/21);

- allo stato l'art. 241, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con l. n. 77/2020, è applicabile sino al 31 luglio 2021, ma è ragionevole ritenere che tale termine sarà prorogato, avuto riguardo al protrarsi della situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia;

- in ipotesi di proroga, può sin d'ora stabilirsi che la nuova udienza sia tenuta sempre secondo la speciale modalità della trattazione scritta, con termine per brevissima memoria (da valere, in ipotesi, quale nota scritta ai sensi dell'art. 241, comma 4, cit.) con la quale i difensori potranno formulare sintetiche deduzioni in ordine alle questioni preliminari e all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e presentare le istanze e conclusioni ai fini del prosieguo del processo: ove detta proroga non dovesse intervenire, l'udienza si terrà in presenza, fermo il termine per la brevissima memoria scritta e salve diverse disposizioni del giudice con ordinanza, anteriore all'udienza, da comunicarsi alle parti;

- come già osservato nell'ordinanza 24 giugno 2021, il verbale dell'udienza a trattazione scritta, dunque senza comparizione fisica dei difensori, la cui data è nota, non è oggetto di autonoma comunicazione, essendo agevolmente consultabile mediante gli strumenti del P.C.T. (cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 9 luglio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24531.pdf>; Trib. Bologna, ord. 18 dicembre 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24679.pdf>);

p.q.m.

- **fissa**, sempre per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., la nuova **udienza venerdì 10 settembre 2021 ore 10.47**, con termine all'opponente sino al 3 settembre 2021 e all'opposta sino all'8 settembre 2021 per deposito di brevissima memoria scritta, il cui contenuto è meglio descritto in parte motiva;

- **dispone** sin d'ora che, in ipotesi di proroga del termine finale (oggi fissato al 31 luglio 2021) del periodo nel quale trova applicazione l'art. 241, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con l. n. 77/2020, la nuova udienza come sopra fissata si svolga secondo la modalità della trattazione scritta, dunque senza comparizione dei difensori, dovendosi allora qualificare la memoria di cui sopra quale nota scritta ai sensi dell'art. 241, comma 4, cit., e salve diverse disposizioni del giudice.

Il giudice
Antonio Costanzo

